

Alla scadenza di detto termine si hanno una serie di effetti, puntualmente specificati da detto comma 7, alcuni dei quali presuppongono necessariamente la vigenza delle previsioni di piano anche per il territorio non urbanizzato. Il comma 7 prevede infatti, non solo che si possano attuare tutte le previsioni relative al **territorio urbanizzato** aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana (lettera a) del comma 7), ma anche:

1. che si possano approvare e portare ad esecuzione **gli strumenti attuativi contemplati dai commi da 1 a 6 del medesimo art. 4**, e dunque anche tutti i piani attuativi, tempestivamente adottati o approvati² nel corso di detta fase transitoria, che riguardino previsioni in espansione del piano vigente (alinea del comma 7);
2. che possano attuarsi **tutti gli interventi diretti**, cioè le trasformazioni che la legge e il piano vigente stabiliscono che si possano attuare con la presentazione di un titolo edilizio (lettera b). Anche questi interventi, in assenza di ogni diversa indicazione nel testo normativo, possono riguardare l'intero territorio comunale e dunque anche il territorio extraurbano.

A contrario, per effetto di quanto previsto dal comma 7, alla scadenza del termine più volte richiamato rimane precluso soltanto l'avvio dell'iter di approvazione di (ulteriori) strumenti attuativi della pianificazione vigente che riguardino ambiti esterni al territorio urbanizzato (che non siano stati attivati prima dell'entrata in vigore della legge regionale o nel corso della fase transitoria citata).

Non vi sono dunque ragioni per dubitare che anche dopo il 1° gennaio 2022 le previsioni di piano che riguardino il territorio extraurbano continuino ad essere vigenti, essendo chiamate a regolamentare, dal punto di vista urbanistico, gli interventi ancora ammessi dalla legge (richiamati sub 1 e 2). Tra queste previsioni, per limitarsi a quanto utile ai fini del parere, rientra certamente la classificazione urbanistica del territorio stabilita dal piano strutturale vigente (o dal PRG).

3. Passando ad esaminare il secondo quesito, occorre sottolineare che questo Servizio non entra in alcun modo nell'esame del merito del caso specifico che ha dato luogo al quesito, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell'amministrazione competente, bensì si limita ad esprimere le seguenti considerazioni di ordine generale circa la disciplina vigente che appare applicabile alla luce degli elementi desumibili dalla richiesta di parere.

Ciò premesso, poiché si ritiene che gli ambiti del territorio comunale conservino la classificazione urbanistica stabilita dal piano vigente, si ritiene che gli stessi siano assoggettati alle previsioni anche della DAL n. 28 /2010 riferite alle diverse destinazioni di zona.³

² Si ricorda che per i piani attuativi il cui iter sia stato avviato prima dell'entrata in vigore della legge, l'alinea del comma 4 dell'art. 4 prescrive che l'iter approvativo debba essere "completato" "entro il termine di cui al comma 1", cioè debbano essere approvati entro la conclusione della fase transitoria (in pratica entro il 1° gennaio 2022) e convenzionati nei due anni successivi (art. 4, comma 7, lettera c); mentre i piani attuativi il cui iter sia stato avviato nel corso di tale periodo transitorio, possono essere approvati e convenzionati entro i due anni successivi (commi 4 e 5 dell'art. 4 cit.). Per questi ultimi, infatti, l'alinea del comma 4 stabilisce che debbano essere "adottati" "entro il termine di cui al comma 1" e il comma 5 specifica che nei due anni successivi deve essere stipulata la convenzione urbanistica cioè l'atto conclusivo del procedimento.

³ A tal riguardo, si ricorda che al punto 4 della "Premessa: efficacia e ambito di applicazione" dell'Allegato della DAL n.28 cit. viene specificato che: " **Ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai**

Pertanto, per limitarsi a quanto rileva ai fini della risposta alla richiesta di parere, alle aree produttive individuate dal piano urbanistico vigente si applicherà, anche dopo il 1° gennaio 2022, quanto previsto dalla lettera C.2. della DAL n. 28 cit. (secondo cui le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive sono considerate idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B).

Inoltre, dal momento che si tratta di opere che la legge qualifica espressamente di pubblica utilità⁴, appare utile sottolineare che trovi applicazione quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera a), della L.R. n. 24 del 2017, secondo cui le aree interessate da opere qualificate di interesse pubblico non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo ammessa dal comma 1 della medesima disposizione.

Sempre in tema di consumo di suolo, si consideri anche che per detti impianti vige un preciso obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti⁵ e che gli operatori sono tenuti a garantire la realizzazione di tale ripristino attraverso apposita "cauzione", da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa⁶.

Distinti saluti

Giovanni Santangelo

Firmato digitalmente

piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi".

⁴ L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 stabilisce infatti che <<Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, **sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.**>>.

⁵ La necessità che il progetto definitivo dell'impianto da autorizzare debba essere corredato, a pena della sua improcedibilità, dal **piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi e della stima dei relativi costi** e che l'autorizzazione unica "*definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'**obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto***" sono stabiliti, rispettivamente, dal paragrafo 13.1., lettera b), punti iii e iv, e 14.2. e dal paragrafo 15.4. del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

⁶ In tal senso, si veda il paragrafo 13.1., lettera J), delle Linee guida citate alla nota precedente.